

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E L'ASSOCIAZIONE LAVORATORI PENSIONATI AUTONOMI ITALIANI (A.L.P.A.I.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI ISCRITTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA


- Dott.ssa Cristina Deidda, nata a Roma il 28 ottobre 1962 codice fiscale DDDCST62R68H501Q, domiciliata per la carica in Roma, via Ciro il Grande n.21, la quale dichiara di intervenire alla sottoscrizione del presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore centrale dell'Organizzazione dell'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** - Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587-, in nome e per conto dell'INPS, giusta procura speciale del Commissario Straordinario prof. Tiziano Treu, legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto, rilasciata il 14 novembre 2014 prot.n. 9399, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale,

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

- Sig. ANTONINO VINCI .., domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'**ASSOCIAZIONE LAVORATORI PENSIONATI AUTONOMI ITALIANI (A.L.P.A.I.)**, con sede a Saponara (ME) Via Galatea n. 56, codice fiscale 97106240837, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo ed in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 4 febbraio 2015;

(in appresso indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale");



VISTI

- la determinazione commissariale dell'INPS n.189 in data 17 settembre 2014;
- il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione commissariale dell'INPS n. 14152 in data 17 ottobre 2014;
- la determinazione commissariale dell'INPS n. 13 in data 13 novembre 2014 che ha attestato il verificarsi della condizione sospensiva apposta alla determinazione commissariale dell'INPS n. 189 in data 17 settembre 2014;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. n. 0002914 in data 5 febbraio 2013 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'associazione sindacale di cui sopra, quale associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 0002873 in data 25 febbraio 2013 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, l'Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.) affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i commercianti iscritti all'Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S..

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.



Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - che ne rilascerà ricevuta, i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e del 18 gennaio dell'anno stesso.

I flussi telematici dovranno contenere l'identificazione della Struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell'Impresa, nonché:

- cognome e nome dell'associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP, sede dell'Impresa dell'associato;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.

Entro cinque giorni dal ricevimento dei flussi telematici, la Direzione Generale dell'INPS comunicherà all'associazione i risultati dell'operazione di abbinamento fornendo, nel contempo, un flusso telematico contenente i dati dei nominativi non abbinati.

L'associazione presenterà inoltre alla Struttura periferica dell'INPS, in base al codice di avviamento postale, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta) le deleghe alla riscossione delle quote associative sottoscritte dal singolo associato, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio dell'anno stesso.

La delega presentata dopo il 28 gennaio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.

Nell'ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

L'INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - provvederà a rendere disponibili per le Strutture territoriali dell'Istituto, il contenuto dei flussi telematici, di cui al quarto comma, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'associazione competente.



Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

Entro (sessanta giorni) dal termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge - ed entro il mese di febbraio limitatamente alla scadenza della rata del 16 novembre - l'INPS - Direzione Generale corrisponderà all'associazione l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto. I pagamenti sono effettuati sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'associazione.

Contestualmente, l'INPS - Direzione Generale Sistemi Informativi e Tecnologici - fornirà all'associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo.

In esito alla approvazione del Bilancio consuntivo dell'Istituto, l'INPS - Direzione Generale trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

- l'ammontare delle quote associative riscosse nell'esercizio;
- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;
- l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio.

ARTICOLO 7

Costi

L'associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- | | |
|---|--------|
| • Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line
(una tantum annuale) | € 2,20 |
| • Gestione revoca deleghe sindacali | € 1,99 |
| • Gestione singolo modello F24 | € 0,17 |
| • Riscossione quote associative e contributi di assistenza
contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS | € 0,17 |



La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato - e l'associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTICOLO 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte



dell'associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile a decorrere dal giorno 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 e così, di anno in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un



preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 11 **Foro competente**

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 12 **Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

ROMA, 16 FEBBRAIO 2015

IL Direttore centrale
dell'Organizzazione dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS)



Il Rappresentante legale della
Associazione Lavoratori Pensionati
Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 7 (Costi), ARTICOLO 8 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 9 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), ARTICOLO 10 (Entrata in vigore, durata e recesso), ARTICOLO 11 (Foro competente).

Il Rappresentante legale della
Associazione Lavoratori Pensionati
Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.)

"Allegato 4"

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il Commissario Straordinario



PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Prof. Tiziano Treu**, nato a Vicenza (VI) il 22 agosto 1939, quale **Commissario Straordinario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, codice fiscale: 80078750587, in virtù del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2014, come tale suo legale Rappresentante pro-tempore a norma dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, domiciliato per la carica presso la Sede Centrale dell'Istituto medesimo in Roma, via Ciro il Grande n. 21, con la presente scrittura privata.

DELEGA

la **dott.ssa Cristina Deidda**, nata a Roma (RM) il 28 ottobre 1962, nella sua qualità di **Direttore Centrale Organizzazione dell'INPS** - previa verifica della definizione degli atti amministrativi presupposti e dell'inesistenza di cause ostative o che rendano inopportuna, per gli interessi dell'Istituto, la sottoscrizione dell'atto - a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le convenzioni con le associazioni sindacali, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell'articolo unico della Legge 4 giugno 1973 n. 311, giuste le determinazioni commissariali n. 189 in data 17 settembre 2014 e n. 13 in data 13 novembre 2014.

Roma, 14 novembre 2014

Il Commissario Straordinario
Prof. Tiziano Treu



00144 Roma
Via Ciro il Grande, 21
C.F. 80078750587 P.02121151000
Tel. 06 606101
Fax 06 6054 7151
Mail: tops.previdenza@inps.it